



CONVITTO NAZIONALE "CARLO ALBERTO"
Scuole annesse: Primaria – Secondaria I grado – Liceo Scientifico
Baluardo Partigiani n° 6 28100 - Novara Tel.
0321/1890965
Email: nove010008@istruzione.it
Pec : nove010008@pec.istruzione.it
sito internet: www.convittonovara.edu.it



Regolamento per l'utilizzo delle tecnologie di Intelligenza Artificiale (IA)

Articolo 1 – Premessa e finalità

1. Il Convitto Nazionale «Carlo Alberto» di Novara promuove l'innovazione didattica, digitale e metodologica quale strumento per il pieno sviluppo della persona, in coerenza con le Linee Guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM).
2. Il presente Regolamento disciplina l'introduzione, la sperimentazione e l'utilizzo ordinario dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'Istituto, configurandosi come parte integrante del Regolamento di Istituto, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e del Patto Educativo di Corresponsabilità.
3. Il Regolamento persegue le seguenti finalità principali:
 - Promuovere l'alfabetizzazione critica ai media e ai dati (*AI literacy*).
 - Sostenere la personalizzazione dell'apprendimento, l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e la valorizzazione delle eccellenze.
 - Garantire che l'adozione dell'IA avvenga nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della normativa sulla protezione dei dati personali e dei principi etici europei.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa europea e nazionale vigente:

- **Sistema di Intelligenza Artificiale (Sistema di IA):** Un sistema automatizzato progettato per funzionare con diversi livelli di autonomia e che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati quali previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti reali o virtuali (Regolamento UE 2024/1689 - *AI Act*).
- **IA Generativa:** Sottinsieme di sistemi di IA in grado di produrre contenuti testuali, visivi, auditivi o informatici complessi a partire da input forniti dall'utente (*prompt*).
- **Supervisione Umana (*Human-in-the-loop*):** Principio per cui qualsiasi output o decisione assistita da sistemi di IA deve essere validata, interpretata e approvata da un operatore umano prima di produrre effetti giuridici o pedagogici.

- **Titolare del Trattamento:** Il Convitto Nazionale «Carlo Alberto» di Novara, nella persona del Rettore/Dirigente Scolastico pro tempore.

Articolo 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutta la comunità scolastica ed educativa dell'Istituto: personale docente di ogni ordine e grado, personale educativo del Semiconvitto, personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA), studenti e studentesse iscritti a tutti i percorsi scolastici interni.
2. Le disposizioni si applicano all'interno dei locali scolastici, durante le attività del semiconvitto, nei viaggi di istruzione, nelle attività di Formazione Scuola Lavoro (ex PCTO) e nell'uso delle piattaforme istituzionali per la didattica a distanza o integrata (DDI) e per lo studio domestico assistito.

Articolo 4 – Principi generali

L'utilizzo dell'IA all'interno dell'Istituto è subordinato al rispetto inderogabile dei seguenti principi cardine:

- **Centralità della persona:** L'IA è uno strumento antropocentrico al servizio del benessere cognitivo, emotivo e relazionale dello studente. Non può sostituire l'interazione educativa e pedagogica tra docente/ educatore e discente.
- **Supervisione umana obbligatoria:** Nessuna decisione che impatti sul percorso di valutazione, sulla carriera scolastica o sul profilo disciplinare degli studenti può essere delegata in via esclusiva a sistemi automatizzati.
- **Trasparenza ed equità:** L'uso dell'IA deve essere esplicitato e tracciabile. I modelli algoritmici utilizzati non devono riprodurre bias o discriminazioni basate su genere, provenienza, lingua, religione o condizioni socio-economiche.
- **Integrità accademica:** L'IA deve supportare l'acquisizione di competenze e il pensiero critico, non surrogare lo sforzo intellettuale individuale.
- **Privacy by design e by default:** I sistemi tecnologici impiegati devono rispettare i criteri previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Articolo 5 – Uso dell'IA da parte di docenti ed educatori

1. I docenti e gli educatori utilizzano gli strumenti di IA autorizzati per l'ottimizzazione della progettazione didattica, l'ideazione di materiali didattici integrativi, la strutturazione di percorsi di recupero e potenziamento e l'analisi aggregata (e anonimizzata) delle necessità della classe.
2. È fatto assoluto divieto al personale docente ed educativo di:
 - Utilizzare l'IA per formulare giudizi valutativi o note disciplinari in modalità automatica.
 - Inserire nei prompt di sistemi di IA commerciali non protetti i dati identificativi degli studenti, i compiti scritti, i testi delle verifiche contenenti note personali o dati relativi alla salute (es. PEI, PDP).

3. I docenti promuovono attività didattiche volte a svelare i meccanismi di funzionamento dell'IA, educando gli studenti al riconoscimento degli errori di algoritmo (allucinazioni) e delle fake news.

Articolo 6 – Uso dell'IA da parte degli studenti per ordine di scuola

Le modalità di accesso e utilizzo dell'IA differiscono rigidamente in base all'ordine di scuola e al grado di maturità degli studenti:

6.1 Scuola Primaria

L'utilizzo di strumenti di IA è precluso agli alunni in forma autonoma. È consentito l'uso esclusivamente guidato e mediato dal docente, mediante l'impiego di software di robotica educativa, applicazioni di gamification o interfacce protette, con finalità puramente ludico-didattiche e di primo orientamento al pensiero computazionale.

6.2 Scuola Secondaria di I grado

L'utilizzo avviene in modalità graduale e supervisionata. Gli studenti possono utilizzare strumenti selezionati dai docenti esclusivamente all'interno delle attività di classe o di laboratorio per progetti specifici (es. traduzione assistita, sintesi vocale per l'inclusione, generazione controllata di immagini storiche). Non è consentito l'uso di IA generiche non filtrate per lo svolgimento autonomo dei compiti a casa, se non espressamente autorizzato e strutturato dal docente di classe.

6.3 Liceo Scientifico

È consentito un uso autonomo e responsabile dell'IA come assistente allo studio, alla ricerca documentale e alla programmazione informatica. Gli studenti hanno l'obbligo di dichiarazione formale dell'utilizzo dell'IA in ogni elaborato, tesina, presentazione di FSL (ex PCTO) o progetto di ricerca presentato per la valutazione, specificando il sistema utilizzato, il prompt inserito e l'apporto critico personale fornito per la revisione del testo.

Articolo 7 – Uso dell'IA nel Semiconvitto

1. Il servizio di Semiconvitto riconosce l'IA come risorsa per il tempo dello studio guidato, del recupero, del potenziamento e dell'orientamento personale.
2. Sotto la costante supervisione degli educatori, gli studenti possono ricorrere a tutor virtuali autorizzati dall'Istituto per:
 - Chiarire concetti complessi attraverso spiegazioni alternative multimodali.
 - Eseguire esercitazioni mirate e personalizzate in preparazione delle verifiche.
 - Accedere a strumenti di facilitazione per lo studio delle lingue straniere e delle materie STEM.
3. Gli educatori vigilano affinché l'IA non diventi uno strumento di isolamento sociale, preservando la natura comunitaria, relazionale e cooperativa del tempo residenziale del Semiconvitto.

Articolo 8 – Uso dell'IA da parte del personale ATA e amministrativo

1. Il personale amministrativo e tecnico può avvalersi di sistemi di IA per la prototipazione di atti, l'organizzazione logistica, la classificazione dei flussi documentali e la gestione dei sistemi informatici, in conformità alle indicazioni del piano di digitalizzazione promosso dall'AgID.
2. È tassativamente vietato caricare sui sistemi di IA esterni e non protetti da specifici accordi di riservatezza (Data Processing Agreement): dati sensibili del personale (es. certificati medici, procedimenti disciplinari), dati finanziari, IBAN, verbali non ancora pubblicati sull'Albo Pretorio, pratiche inerenti alla sicurezza dell'edificio e delle infrastrutture di rete.

Articolo 9 – Protezione dei dati personali

1. L'Istituto adotta il principio di minimizzazione dei dati. Qualsiasi piattaforma di IA integrata nell'ecosistema digitale della scuola deve essere previamente vagliata dal Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) dell'Istituto.
2. I fornitori di servizi di IA impiegati nella didattica ordinaria devono garantire che i dati degli utenti (studenti e docenti) non vengano utilizzati per l'addestramento (training) dei propri modelli commerciali di IA, a tutela della proprietà intellettuale e dei diritti dei minori.

Articolo 10 – Strumenti autorizzati e classificazione del rischio

1. Sono considerati "Strumenti Consentiti" solo ed esclusivamente i software e le piattaforme inseriti nell'apposito Registro Annuale delle Tecnologie d'Istituto, validati sotto il profilo della conformità al GDPR e all'AI Act (Sistemi a Rischio Minimo o Nullo).
2. L'utilizzo di sistemi di IA classificati ad "Alto Rischio" dall'AI Act (ad esempio, sistemi di profilazione psicometrica degli studenti o di sorveglianza biometrica automatizzata nei locali scolastici) è categoricamente vietato, salvo specifiche e motivate sperimentazioni autorizzate a livello ministeriale e previa Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA).

Articolo 11 – Divieti tassativi

La violazione delle seguenti disposizioni costituisce infrazione disciplinare e, ove applicabile, illecito civile o penale:

- **Plagio e Cheating:** Presentare come proprio un lavoro interamente o largamente generato da un'IA, ingannando l'istituzione scolastica sulla reale acquisizione delle competenze.
- **Deepfake non autorizzati:** Generare, manipolare o diffondere immagini, video o file audio alterati digitalmente volti a simulare dichiarazioni o azioni di docenti, educatori, studenti o personale ATA.
- **Cyberbullismo assistito da IA:** Utilizzare chat-bot, generatori di immagini o alteratori vocali per molestare, diffamare, escludere o deridere membri della comunità scolastica.

- **Data Leakage:** Inserire credenziali d'accesso, codici fiscali, foto di minori o informazioni riservate all'interno di prompt di sistemi di IA non istituzionali.
- **Contenuti discriminatori:** Forzare i sistemi di IA (jailbreaking) per produrre testi o contenuti d'odio, pornografici, violenti o inneggianti a ideologie discriminatorie.
- **Automazione dei provvedimenti:** Adottare sanzioni disciplinari o decreti amministrativi basati sull'esito di un software predittivo o di un algoritmo di controllo.

Articolo 12 – Verifica, valutazione e sanzioni

1. I docenti valutano i processi di apprendimento e non i meri prodotti finali. Qualora sussista il fondato sospetto di un uso fraudolento e non dichiarato dell'IA, il docente procederà a una verifica orale suppletiva mirata a testare l'effettiva padronanza delle competenze esposte nell'elaborato.
2. La mancata dichiarazione dell'uso dell'IA (Liceo) o l'utilizzo di strumenti vietati comporta l'applicazione dei criteri di valutazione previsti per il plagio all'interno della Rubrica di Valutazione d'Istituto.
3. Le sanzioni disciplinari per l'utilizzo improprio dei sistemi di IA sono regolate dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento di Disciplina interno, graduate in base alla gravità del fatto, all'intenzionalità e alla recidiva.

Articolo 13 – Entrata in vigore e revisione

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale, a seguito della duplice approvazione da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Amministrazione per i rispettivi profili di competenza.
2. Il Regolamento è soggetto a revisione periodica con cadenza annuale, al fine di adeguarlo all'evoluzione tecnologica dei sistemi di IA e ai successivi interventi legislativi nazionali ed europei.